



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 385 del 28 novembre 2016

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 609 - Applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2016 in materia di enti locali

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2016, e in particolare con i commi 2 degli artt. 4 e 5 della legge in esame, modificando rispettivamente gli artt. 10 (mozione di sfiducia del sindaco) e 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997, come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, si è inciso sulle ipotesi di cessazione anticipata del Sindaco, della Giunta e del consiglio Comunale;

a far data dal settembre 1997 nel territorio della Regione siciliana, così come stabilito dalla legge regionale n. 35/1997, la decadenza del consiglio comunale non comportava l'automatica decadenza del sindaco e della giunta, verificandosi solo lo scioglimento dell'Assemblea consiliare, per la mancata approvazione del bilancio o del rendiconto;

il legislatore regionale, pertanto, con la modifica introdotta dalla l.r. n. 17/2016, considerate le possibilità contemplate agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 35/1997, come sostituite e modificate dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, ha stabilito, in forza dei commi 2 degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, che la cessazione anticipata di uno di detti organi determina automaticamente la cessazione anticipata degli altri organi consiliari, e contestualmente la nomina di un commissario straordinario e l'avvio delle procedure dirette alla indizione delle nuove elezioni;

in forza del comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il legislatore regionale ha disposto l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al c. 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

contrariamente, al comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il legislatore regionale, in ragione delle disposizioni contenute al comma 2 bis

./..

dell'art. 5 della legge de qua, che recita 'la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4' ha stabilito che il principio della disposizione del comma 2 bis è immediatamente applicabile alle ipotesi di 'Cessazione del Consiglio Comunale per qualunque altra causa';

su quest'ultimo punto, sebbene siano nate querelle solo di natura ermeneutica e interpretativa sulla decorrenza della l.r. n. 17/2016, lo stesso Assessorato regionale al ramo con proprio provvedimento prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 intitolato 'Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali', ha chiarito quanto già cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine la cessazione degli organi comunali e la decorrenza delle disposizioni nuove contenute in legge regionale n. 17 del 2016;

CONSIDERATO che:

a fortiori dalla lettura del dispositivo della legge regionale n.17/2016, rileva, tanto nei suoi lavori preparatori, quanto nei contenuti della circolare regionale in parola, la voluntas legis in ordine la immediata applicazione del c. 2 bis dell'art.5 modificativo 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997;

già nell'ambito dei lavori preparatori del disegno di legge nn. 1153-15-845-860-922-1003-1126-1138-1224/A intitolati 'Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali' e, specificatamente nelle discussioni e deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9 agosto 2016, per i commi 2 artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, l'Assemblea regionale siciliana, ha espresso l'intento di adeguarsi, come Regione a Statuto Speciale, alla normativa nazionale di riferimento;

in particolare sull'entrata in vigore del c. 2 bis dell'art. 5 modificativo 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997, come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, la cronaca dei lavori d'aula non lascia dubbio alcuno, prevedendo la disciplina transitoria

./..

solo per il comma 2 e non già per il comma 2bis: dalla lettura letterale dei lavori d'aula - 8 agosto 2016 - affiora chiaramente la volontà del legislatore regionale;

quest'ultimo ha ritenuto, in primis, attraverso gli emendamenti 5.10 a firma della Commissione I 'Affari istituzionali' e il subemendamento 5.10.4, a firma dell'onorevole Falcone - che prevedeva di portare il termine da 5.000 a 15.000 - disciplinare in modo inequivocabile il meccanismo di decadenza previsto nel 2 bis, attraverso la locuzione 'ogni altra causa', allargando la possibilità di decadenza del sindaco in caso di cessazione del Consiglio comunale;

secondariamente, il medesimo legislatore approvando il testo di legge, con il parere favorevole della I Commissione e del Governo, ha fuorviato ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis;

l'Assemblea ha, infatti, votato all'esito della discussione l'approvazione del testo contenente l'emendamento 5.10 a firma della Commissione I, per cui la decadenza del consiglio comunale per ragioni di bilancio comporta la decadenza del sindaco senza prevedere alcuna norma transitoria;

l'Assemblea ha altresì inequivocabilmente non approvato gli emendamenti 5.10.3, a firma dell'onorevole Falcone, in ordine alla soppressione del 2 bis 'la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa', il 5.10.2 a firma dell'onorevole D'Agostino che prevedeva ad esclusione di mancata approvazione dei bilanci, e il 5.10.1 a firma dell'onorevole Rinaldi, sui quali emendamenti inoltre è stato reso parere negativo della I Commissione e dello stesso Governo regionale e pertanto non hanno costituito oggetto di voto del testo definitivamente approvato;

l'Assemblea ha perciò approvato il testo all'esito di un lungo dibattito d'aula che ha trovato la sua origine nel lontano 2014, coltivando ragioni e opportunità di allineamento alla normativa nazionale;

ne consegue che l'iniziativa del legislatore siciliano, di modificare tale quadro normativo ormai chiaro a livello nazionale, è frutto di una impostazione consolidata, orientata all'attuazione dei principi in materia di enti locali regolata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

./..

nella specie, l'art. 141 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, prevede e stabilisce, a livello nazionale, le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio e/o quando nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente;

RILEVATO che:

tutta la questione da settimane ha determinato incertezza in Sicilia e nei vari enti territoriali locali, verte in merito agli ambiti applicativi dell'art. 141 del T.U.E.L., il cui dettato corrisponde, per la Regione siciliana, quale Regione a Statuto speciale, all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.;

in forza di tale richiamo, e ferme restando le modalità indicate dall'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, non si può tacere e nascondere che la disposizione di cui al c. 2 bis dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016, trova applicazione anche nei casi di inadempienza conseguenziali alla mancata approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione del bilancio di previsione, nelle quali situazioni ad oggi versano circa 250 comuni della Sicilia;

il lavoro di questa Assemblea è terminato pertanto nella seduta n. 358 del 9 agosto 2016, approvando il testo contenente l'emendamento 5.10 a firma della Commissione I, con il parere favorevole della Commissione e dello stesso Governo regionale, fuorviando ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis, specificando che alcuna norma

./...

transitoria è prevista per tale comma contrariamente al comma 2 del medesimo art. 5;

lo stesso Assessorato regionale, al ramo nonostante la chiarezza del dato letterale della l.r. n. 17 del 206, ha richiarito con proprio provvedimento prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 quanto già cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine alla cessazione degli organi comunali e alla decorrenza delle disposizioni nuove contenute in legge regionale n. 17 del 2016;

in data 21 settembre c.a. la Giunta regionale sospendeva con deliberazione n. 310, il provvedimento assessoriale n. prot. 13571 del 16 settembre 2016, quale atto amministrativo di natura interpretativa, attraverso cui l'organo di vertice - Assessore Lantieri - ha inteso perseguire l'applicazione uniforme del diritto obiettivo, contenuto nella legge regionale (l.r. n. 17/2016) fonte del diritto sostanziale, mostrando agli uffici sottoposti, in questo caso agli enti territoriali e ai vari dipartimenti regionali, quale fosse l'interpretazione corretta della norma in questione;

tuttavia la sospensione operata dalla Giunta regionale mercè lo strumento della delibera non rientra nei poteri del presidente del Governo della Regione siciliana, in forza di quanto previsto dallo Statuto della Regione siciliana e dalle leggi regionali del 29 dicembre 1962 n. 28 s.m.i., il DPR 28 febbraio 1979 n. 70 e l.r. n. 10 del 2000 e s.m.i.;

la c.d. sospensiva avrebbe dovuto essere operata dal Presidente della Regione semmai attraverso lo strumento del decreto Presidenziale, di cui può e deve avvalersi il Presidente della Regione siciliana, quale Regione a Statuto Speciale e secondo le normative ora dette;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: 'Consiglio di giustizia amministrativa', esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto del 1924;

il Consiglio di giustizia amministrativa avente sede in Palermo è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato ex d.lgs. n. 373/2003;

specificatamente, le funzioni consultive del Consiglio di giustizia amministrativa, così come

./...

previste e regolate d. lgs. n. 373/2003, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. n. 10/2000 si esplicano nella produzione di pareri obbligatori ma non vincolanti per il Presidente della Regione siciliana;

CONSIDERATO inoltre che:

l'iter di tale legge regionale si è perfezionato con la firma del presidente della Regione Crocetta, che la promulga ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto e dell'assessore al ramo Lantieri, e con l'entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella G.U.R.S., n. 38 del 2 settembre 2016 che costituisce fatto giuridico certo, per ciò stesso, fonte di atti e comportamenti cui l'amministrazione attiva è già tenuta a regolarsi;

la legge in questione ha trovato conferma nella circolare dell'Assessorato regionale alle autonomie locali prima cennata, all'esito di un dibattito d'aula prima premesso;

dalla lettura del dispositivo della legge regionale e di tutti i suoi lavori preparatori: del disegno di legge nn. 1153-15-845-860-922-1003-1126-1138-1224/A intitolati 'Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali' e, specificatamente nelle discussioni e deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9 agosto 2016, dei commi 2 artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016 è chiara la voluntas legis del legislatore regionale;

per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 'La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione'. (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230). In altri termini la voluntas del legislatore siciliano, cristallizzatasi all'esito del dibattito d'aula, va tenuta distinta dalla volontà del singolo deputato, giacché la detta volontà emerge in chiaramente dal testo letterale della legge esitato dalla l'ARS, pubblicato successivamente in GURS e ribadito nella circolare assessoriale di tipo interpretativa autentica;

./...

il provvedimento assessoriale prot. 13571 del 16 settembre 2016 è atto amministrativo di natura interpretativa, come dichiarato dallo stesso Presidente Crocetta, attraverso la quale l'organo di vertice o Assessore Lantieri, ha inteso perseguire quale risultato l'applicazione uniforme del diritto obiettivo, contenuto nella legge regionale (l.r. n. 17/2016) fonte del diritto sostanziale, mostrando agli uffici sottoposti, in questo caso agli enti territoriali e ai vari dipartimenti regionali quale fosse l'interpretazione corretta della norma in questione;

la circolare, dunque, è un atto amministrativo interno alla pubblica amministrazione, che non gode ex se di alcuna efficacia vincolante, si limita solo ad orientare l'azione amministrativa, e perciò gli uffici sottordinati possono disattenderla, in quanto prevale il dettato legislativo; ciò significa che con la circolare in parola si esplica un potere d'indirizzo che taluni organi possono esercitare nei confronti di altre strutture (normalmente interne e, comunque, sott'ordinate);

le circolari, infatti, non sono atti normativi né ad essi assimilabili e, pertanto, sono prive del potere di innovare l'ordinamento giuridico. (Cfr. sentenza n. 237 depositata il 9 gennaio 2009, Corte di Cassazione);

la giurisprudenza amministrativa consolidata in ordine l'efficacia delle circolari interpretative statuisce: 'la circolare interpretativa ha una funzione meramente interna di ausilio giuridico' per l'ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica, in guisa che risulta indifferente anche per il Giudice eventualmente chiamato a verificare la legittimità dell'atto adottato dalla P.A. TAR, Lazio-Roma, sentenza 30/08/2012 n° 7395; cfr. C.d.S. 5652/2003;

la sospensione da parte della Giunta regionale nella seduta del 21 settembre 2016 della circolare de qua non produce per i motivi di diritto ora esposti, alcun effetto giuridico su una legge pubblicata in GURS, se non un vizio di eccesso di potere, laddove i funzionari regionali sottordinati dipendenti dell'Assessorato Autonomie locali, ritenessero di non applicare la legge regionale n. 17 del 2016, come esitata dall'Assemblea regionale, nella parte relativa al c. 2 bis dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016, che statuisce l'applicazione sin da subito anche nei casi di inadempienza

./..

conseguenziali alla mancata approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione del bilancio di previsione;

in altri termini, l'intervento del Presidente della Regione, operata con la deliberazione n. 310 di Giunta, sospende unicamente gli effetti vincolanti della circolare sul piano interno, mentre sul piano concreto ciò porterebbe unicamente i Commissari ad acta a proporre alla Regione, fino al primo rinnovo degli organi, unicamente lo scioglimento del consiglio comunale e non anche la decadenza di sindaco e giunta, emettendo un provvedimento commissariale, che però, sarebbe comunque impugnabile e la cui interpretazione della norma sarebbe rimessa al giudice amministrativo;

il quesito posto dal Governo al Consiglio di Giustizia Amministrativa attiene esclusivamente l'efficacia della circolare di tipo interpretativo autentica, non intaccando il tessuto normativo della legge regionale n. 17 del 2016 pubblicata in GURS;

la stessa sospensione della circolare interpretativa, rileva una ingerenza di natura non solo amministrativa ma soprattutto politica del governo regionale e del suo Presidente che si palesa ancor più nelle dichiarazioni rese da Crocetta a mezzo stampa: 'Il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, comunica che ieri nel corso della giunta ha sospeso - nelle more di acquisire il parere da parte del CGA - la circolare interpretativa dell'assessorato Enti Locali sulla decadenza dei sindaci, in caso di mancata approvazione dei bilanci da parte del consiglio comunale. E' stato infatti sottolineato che non si possa attribuire al sindaco che ha proposto il bilancio in giunta, la responsabilità della mancata approvazione da parte del consiglio comunale. Il governo è convinto che questa situazione potrebbe essere utilizzata al fine di creare instabilità politica, utilizzando lo strumento finanziario come mozione di sfiducia, che prevede una diversa e più qualificata maggioranza';

il Consiglio di Giustizia Amministrativa è organo i cui compiti e funzioni sono espressamente previste e regolati ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto del 1924;

l'intervento del Consiglio di Giustizia Amministrativa è pur sempre costituito da un parere, che, dal punto di vista giuridico, espressione di una funzione consultiva obbligatoria, ma non vincolante;

./..

resta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di applicare la legge regionale de qua, in difformità dal parere reso da CGA (Cfr. C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298);

il Consiglio di giustizia amministrativa inoltre ha risposto alla richiesta prot. n. 14131 del 27/09/2016 (pervenuta in data 28 settembre 2016) con cui la Regione Siciliana - Assessore per le Autonomie locali ha chiesto il parere sull'affare consultivo della corretta efficacia sulla corretta interpretazione delle disposizioni della l. r. 11 agosto 2016 n. 17, pubblicata nella GURS n. 38 del 2 settembre 2016 (Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di nome in materia di organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

il CGA quale sezione consultiva del Consiglio di Stato nella Regione siciliana, ha reso un parere sia sul comma 2, dell'art. 11, l.r. n. 35/1997 come novellato, quanto sul comma 2-bis, esplicando perciò un attività esegetica;

il medesimo CGA utilizza ai fini della predetta attività tanto il canone letterale quanto i criteri sistematici, logici e costituzionalmente orientati, tali da indurre ad optare che il regime transitorio previsto per le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997, come sostituito dall' articolo l'art. 5, comma 2 l.r. n. 17/2016, trovano applicazione anche il comma 2-bis;

tuttavia, oggetto della esegesi da parte del Consiglio Giustizia Amministrativa è la normativa regionale;

ai sensi dall'art. 12 delle preleggi occorre avere riguardo ai criteri esegetici secondo cui: 'Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore';

pertanto il dato letterale è quello prevalente, è consentito fare ricorso a criteri diversi ed ulteriori solo allorchè il dato letterale non sia sufficientemente chiaro;

nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al

./..

criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore;

allorquando l'individuazione del proponimento del legislatore sia consentito da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi;

sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che 'Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa (...) ' (Cass. Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993);

alla luce di tali ragionamenti e della giurisprudenza ora citata ne consegue che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha reso un parere ricorrendo erroneamente ed alternativamente a quattro criteri ermeneutici in ordine il c.2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2016, cui invece il legislatore ha letteralmente stabilito di darne immediata applicazione senza previsione di norma transitoria;

comunque il parere reso dal CGA è improduttivo di effetti giuridici all'esterno in quanto atto paragiurisdizionale, cui il Presidente della Regione non è tenuto all'applicazione;

dall'entrata in vigore della legge regionale 17 settembre 2016 ad oggi in 250 Comuni della Regione siciliana risultano insediati i commissari ad acta ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL;

dalla medesima data nei medesimi comuni i Sindaci e le Giunte richiedono agli organi di revisione contabile, i relativi pareri in materia economica-finanziaria;

tale ingerenza del Presidente Crocetta e del suo Governo, sebbene possa creare una linea di separazione tra Sindaci che rientrano temporalmente nelle more della c.d. sospensiva della circolare da parte della Giunta, a sfavore di altri di Sindaci, i quali vedrebbero applicata, invece, la legge a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della stessa, se non fosse che la legge in parola, per il fatto stesso della sua pubblicazione con relativa

./..

firma congiunta di Presidente e Assessore, produce effetti, rileva soltanto un atteggiamento schizofrenico di un governo che disconoscendo la propria firma a tergo della legge regionale integra atti contrari ai principi previsti nella carta costituzionale ex art 97 Cost e ss. e, dunque, palesa ai cittadini siciliani la produzione di atti governativi inutili, confusionari e puerili;

tale interferenza, comunque, del Presidente della Regione che prima di essere il capo dell'Esecutivo è il Presidente della Regione siciliana, e perciò organo super partes dei Sindaci oltre il singolo colore politico, è principalmente il Presidente di tutti i consiglieri comunali dei 390 comuni della Sicilia;

RILEVATO che:

è trascorso abbondantemente il termine del 17 settembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale de qua nella parte del comma 2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2016, per cui da subito oltre allo scioglimento del consiglio comunale si avrà la decadenza del sindaco e della sua giunta, si deve nominare un commissario affinché questi lo predisponga d'ufficio, per sottoporlo ai consigli in quei comuni siciliani ove il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nei termini;

trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, la Regione, in forza della nuova l.r. n. 17/2016 - deve avviare contestualmente le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale, sancire la decadenza del sindaco e della sua giunta,

INVITA IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA

a porre in essere ogni iniziativa prevista dalle sue prerogative e dal suo ruolo di custode dello Statuto regionale tesa a salvaguardare la sovranità parlamentare e la funzione legislativa dell'Assemblea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a rispettare il prescritto normativo in oggetto, stante che lo stesso non si presta a nessuna interpretazione e che rappresenta la volontà del legislatore, come si evince chiaramente dai lavori parlamentari;

ad avviare immediatamente un esame analitico di

./..

ogni singolo ente locale che si trovi nelle
casistiche previste dalla norma in oggetto,
avviando le procedure previste dalla stessa.

(23 novembre 2016)

CORDARO - FORMICA - DI GIACINTO - CLEMENTE -
ANSELMO - DI MAURO

XVI Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 3025 - Chiarimenti sul provvedimento di scioglimento dell'Amministrazione comunale di Scicli in relazione alle gravi dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente della Regione.

Al Presidente della Regione, premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha deliberato con il parere favorevole del Presidente della Regione siciliana lo scioglimento dell'Amministrazione Comunale di Scicli;

il Comune di Scicli non andrà al voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale al prossimo turno elettorale di fine maggio;

rilevato che l'On.le Rosario Crocetta, Presidente della Regione, ha rilasciato dichiarazioni alla stampa contenenti gravissime affermazioni tra le quali una riportata da tutte le testate giornalistiche che qui si trascrive: 'Mi spiace che a Scicli non si andrà a votare - sostiene Crocetta - e che non sia stata colta l'occasione per chiudere col passato. Il Megafono e altri avevano dato disponibilità a candidare un esponente delle forze dell'ordine, se altri partiti avessero avuto il coraggio si sarebbe evitato lo scioglimento. Adesso spero che il commissariamento cambia le cose';

ritenuto che l'aver messo in relazione il provvedimento di scioglimento del Comune di Scicli con la mancata adesione degli altri partiti politici alla candidatura proposta dal gruppo politico di riferimento dell'On. Presidente della Regione, il Megafono, o costituisce inescusabile millanteria, o, qualora effettivamente la decisione di scioglimento sia stata determinata da motivazioni di carattere politico, si configura quale atto palesemente illegittimo, e per certi versi financo eversivo;

atteso che si tratta di dichiarazioni a carattere quantomeno personalistico, dalle quali emerge una commistione inaccettabile tra ruolo istituzionale di Presidente della Regione, chiamato a svolgere un delicatissimo compito in relazione alla deliberazione del Governo nazionale di provvedimento di scioglimento di una amministrazione comunale della Regione, con quella di capo di un partito politico;

./..

considerato che tale confusione di ruoli in materia così delicata con conseguenze e ricadute sull'assetto della democrazia del governo degli enti locali è del tutto incompatibile con il ruolo istituzionale del Presidente della Regione;

ritenuto, infine, che in attesa di conoscere le reali motivazioni che hanno indotto il Governo a deliberare lo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Scicli per condizionamenti della criminalità organizzata, le dichiarazioni dell'on.le Crocetta suscitano nella pubblica opinione il sospetto di un'inaccettabile connotazione politica dell'atto di governo;

per sapere se non ritenga di dare immediata contezza delle sue gravissime dichiarazioni e in ordine al suo operato in riferimento al provvedimento di scioglimento dell'Amministrazione comunale di Scicli, non fosse altro per il dovuto rispetto al ruolo istituzionale ed alla alta funzione che la legge assegna alla partecipazione del Presidente della Regione in merito ai provvedimenti concernenti lo scioglimento degli organi di governo e di amministrazione degli Enti locali.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(8 maggio 2015)

ASSENZA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 496 - Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la Regione siciliana ha approvato con il decreto Assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015 il documento di 'Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete territoriale -ospedaliera della Regione siciliana';

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha recentemente espresso forte perplessità sul predetto provvedimento, chiedendone la revisione secondo le indicazioni date e l'adeguamento alla normativa vigente, ivi ricomprendendo il regolamento di cui al DM n. 70/2015 e i successivi provvedimenti attuativi;

sul documento di riqualificazione e rifunzionamento della rete ospedaliera si basa la predisposizione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie; dotazioni organiche necessarie per poter procedere all'eventuale copertura delle posizioni vacanti mediante assunzione del personale sanitario nel comparto ospedaliero;

sul tema, nel corso degli ultimi anni, le procedure di selezione bandite dalle diverse aziende ospedaliere sono state tantissime e puntualmente interrotte, dapprima per circostanze burocratiche e adesso, come appreso proprio con una nota dell'assessorato competente, per l'applicazione del decreto Balduzzi che ha disposto 'il divieto di procedere alla copertura di posti vacanti, fino alla definizione del processo di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e del successivo procedimento di ricollocazione del personale';

VISTO che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ii. dispone 'per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni devono sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici a tempo indeterminato';

l'articolo 9 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. ii., prevede, altresì, che 'le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti

./..

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione';

nel perdurare della mancata adozione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il legislatore nazionale ha stabilito all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che 'attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate';

il decreto legge n. 101/2013 (legge 125/2013) prevede che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal primo gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie [...]. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità;

CONSIDERATO che:

il quadro normativo su esposto evidenzia come, anche sul tema del reclutamento del personale pubblico, il legislatore si ispiri ai principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, laddove ritenga preminente provvedere allo scorrimento delle graduatorie già esistenti rispetto all'indizione di nuovi concorsi;

anche nella giurisprudenza amministrativa, in merito al rapporto attualmente vigente tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico, ovvero tra l'utilizzazione di candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci attraverso il meccanismo dello 'scorrimento' e l'indizione di un nuovo concorso, è stato riconosciuto come 'sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso

./..

costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico' (cfr. Consiglio di Stato in adunanza plenaria, sentenza n. 14/2011);

il Consiglio di Stato con Sentenza del 31.07.2012 n. 4329 ha, inoltre, affermato che 'nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali';

ed ancora, nella predetta sentenza il Consiglio di Stato precisa che 'La mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggiore spesa per la nuova procedura, mentre sotto altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure si assunzionano si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo di regolare concorso per gli idonei'. Le selezioni per mobilità, invero, prevedono dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, sono adoperabili solo nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non sia possibile perché trattasi di posti di nuova istituzione o trasformazione;

il personale che è risultato idoneo in un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato e sia, nel frattempo, stato assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza ha un diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui si debbano ricoprire i posti, ciò in quanto 'con riguardo al personale da stabilizzare, che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, le amministrazioni non bandiscono concorsi, ma si limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda' (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2568/2012) e in più 'la procedura di stabilizzazione, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando alla amministrazione le esperienze lavorative del relativo personale, sono suscettibili di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente, atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti sanitari interessati ed in

./...

generale sul bilancio regionale' (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5903/2014);

APPRESO che:

numerose aziende sanitarie a tutt'oggi, pur essendo state più volte diffidate, continuano a sottoscrivere contratti a tempo determinato con candidati inseriti in graduatorie a tempo determinato, scadute o di altre aziende;

in diverse circostanze il Governo regionale ha promosso pubblicamente l'imminente emanazione di nuovi bandi per la copertura di posizioni nelle aziende ospedaliere;

TENUTO CONTO che:

solo l'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste della legge, possa successivamente essere assunto con lavoro a tempo di lavoro indeterminato, senza necessità di altre procedure;

lo scorrimento della graduatoria impone il rispetto tassativo dell'ordine in cui sono collocati i soggetti idonei, che non può essere violato, in quanto ciò comporterebbe una palese discriminazione e il configurarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti tutti potenzialmente aspirati (anche se in tempi diversi) all'assunzione;

evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l'esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio fissati dell'Unione europea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a fornire alle aziende ospedaliere indirizzi per procedere al reclutamento del personale sanitario che prevedano:

di non bandire nuove procedure concorsuali prima dell'immissione in servizio tutti i vincitori e gli idonei di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzione a tempo determinato;

./...

l'uso delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003;

la stipula di contratti a tempo determinato solo per 'rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale' con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

che non vengano sottoscritti contratti a tempo determinato, rinnovi o proroghe a candidati non inseriti nelle graduatorie a tempo indeterminato.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO
PALMERI - SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 494 - Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 3 della legge del 2 agosto 1999, n. 264, regola i criteri che devono essere utilizzati per determinare annualmente il numero dei posti, a livello nazionale, da assegnare ai singoli atenei per i corsi di cui all'articolo 1, quali medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria;

secondo quanto disposto dallo stesso articolo, tale determinazione è disposta, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

CONSIDERATO che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 n. 463 dispone che per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea sopra indicati avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

l'articolo 2 del sopra citato decreto prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale;

l'articolo 3 stabilisce che le modalità, i contenuti della prova di accesso e, soprattutto, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non lasciano dubbi in merito a possibili assegnazioni non disposte attraverso provvedimenti ministeriali;

./...

VISTO che:

con il decreto Interministeriale 29 luglio 2015, n.517, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha disposto, all'articolo 1, che 'per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto';

la materia universitaria, pur non essendo espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, può essere ricondotta alla materia 'norme generali sull'istruzione', che l'articolo sopra citato al secondo comma, lett. n), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

PRESO ATTO che:

l'apertura presso la città di Enna di una nuova facoltà di Medicina, in stretta collaborazione con l'università 'Dunarea de Jos' di Galati, Romania, comporta la violazione legislativa di tali precetti poichè, per accedere ai due corsi di laurea, 'Medicina e Farmacia' e 'Professioni infermieristiche', senza alcun test di ingresso, è sufficiente frequentare 10 settimane di corso di lingua, superare i test d'ammissione e conoscere la lingua romena, con una retta annuale pari a circa 9 mila euro;

il Ministro Stefania Giannini ha diffidato, ripetutamente, anche attraverso il coinvolgimento della Procura della Repubblica territorialmente competente, tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione a Enna del corso di medicina e chirurgia, dal Rettore della Kore, ai vertici della fondazione Proserpina al Presidente della Regione siciliana a non compiere azioni finché il Ministero non avesse schiarito gli eventi;

la Regione siciliana ha favorito l'iniziativa con la sottoscrizione di una convenzione tra quest'ultima, l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e formazione professionale, l'università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, con cui la Regione siciliana si è impegnata a porre a disposizione dei corsi di laurea e postlaurea in ambito sanitario le proprie strutture e le proprie risorse umane e professionali per lo svolgimento delle attività di

./...

tirocinio e delle attività didattiche;

presso la Sala Rossa dell'ARS si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato i rettori e gli studenti degli Atenei di Palermo, Catania e Messina durante il quale è stato chiesto l'intervento dell'Assemblea regionale siciliana per porre fine allo stato di illegittimità che la stipula della convenzione sopra indicata ha determinato,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare ogni misura idonea affinché venga revocata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana, l'Assessorato Salute, l'Assessorato Istruzione e formazione professionale, l'Università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, considerate le gravi e reiterate violazioni della normativa attualmente in vigore in materia di accesso ai corsi universitari a numero programmato, anche alla luce delle diffide del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLLO
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO
FOTI - FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 204 - Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il gas radon è un gas naturale, radioattivo, incolore, inodore e insapore. Questo gas è presente in tutti i tipi di roccia, ma in quantità differente, ed è presente in vari materiali da costruzione e nell'acqua domestica;

RILEVATO che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) considera, insieme al fumo di sigaretta e l'amianto, il radon tra i principali inquinanti dell'aria indoor, classificato come agente cancerogeno di gruppo 1;

in Italia il gas radon è considerato la seconda causa di morte per cancro ai polmoni ed i suoi prodotti di decadimento sono uno degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito dei fattori fisici di rischio ambientale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 241 del 2000 recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che prevede per gli Stati membri l'obbligo di definire le zone a rischio radon o 'radon prone areas' (RPA) 'aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon';

VISTO che, con decreto 11 marzo 2010, l'Assessorato Territorio e ambiente prevedeva l'istituzione del tavolo tecnico per la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon;

RILEVATO che in Italia si stima che il 5-15% dei circa 30.000 casi di tumore ai polmoni rilevati ogni anno sia attribuibile al radon (Piano Sanitario Nazionale, 1998-2000,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a far applicare il decreto legislativo n. 241 del 2000 in maniera efficace e responsabile, provvedendo a dare seguito a quanto previsto dalla normativa

./...

vigente in termini di controllo e prevenzione, tra gli enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

a fissare dei criteri negli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione;

ad avviare una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi da esposizione al radon negli ambienti di lavoro e di vita quotidiana.

(24 ottobre 2013)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO -TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 573 - Provvedimenti urgenti a favore dei pensionati dell'Ente acquedotti siciliani.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE il blocco dell'erogazione delle pensioni integrative, disposto dall'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che ha riguardato anche i pensionati dell'Ente acquedotti siciliani, ha formato oggetto di interpretazione da parte dell'Ufficio legislativo e legale della regione, su richiesta dell'Assessore per l'economia d'intesa con la Presidenza della regione, già nel settembre 2014. In tale occasione, come evidenziato già dallo scrivente, il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale fu di ritenere legittima l'erogazione delle indennità integrative a favore dei pensionati EAS. Successivamente, la Corte dei Conti, interpellata in proposito dall'Assessore per l'economia, contraddiceva, superando irritualmente i limiti oggettivi della propria competenza esclusivamente contabile, quanto formulato dall'Ufficio legislativo e legale della regione sulla legittimità dell'art. 8 della l.r. 21/2014 che garantiva il diritto sancito dall'art. 23 della l.r. 10/1999, come modificato dall'art. 37 della l.r. 2/2002, cagionando un grave danno economico al personale in quiescenza dell'EAS. In particolare la Corte dei Conti riteneva che l'art. 8 suddetto sospendeva hic et nunc il trattamento integrativo di previdenza. La Corte costituzionale ha smentito tale interpretazione dando ragione all'Ufficio legislativo e legale della Regione;

CONSIDERATO CHE:

alcuni ricorsi promossi da altri enti regionali hanno dimostrato la legittimità di tali erogazioni, imponendo l'immediato ripristino della corresponsione delle pensioni integrative e sostitutive maturate;

in particolare, la Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 2016, pubblicata i G.U. 09/03/2016, n. 10, su ricorso promosso dal Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del lavoro, nell'ambito di un provvedimento vertente tra un dipendente in quiescenza e il Consorzio ASI di Gela in liquidazione, sebbene abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 8 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 sollevata, ha ribadito principi generali posti dal nostro ordinamento a garanzia della corresponsione delle suddette indennità

./...

integrative. In proposito, la Corte, ripercorrendo le norme regionali istitutive dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in Sicilia (cfr. l.r. 1/1984), ha evidenziato come tale normativa regionale abbia demandato ai Consorzi suddetti la potestà di adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale sulla base di apposito regolamento - tipo, predisposto dall'Assessore regionale per l'industria. Tale regolamento sul personale, adottato con decreto dell'Assessore per l'industria il 5 aprile del 2001 dettava, altresì, prescrizioni in tema di trattamenti previdenziali sostitutivi. Rileva, inoltre la Corte, che in sede di interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9) il legislatore ha specificato che i Consorzi ASI, successivamente transitati nella gestione separata presso l'IRSAF, 'mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica', finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. Fatte queste premesse, la Corte costituzionale, in merito alla previsione di cui all'art. 8 della l.r. 21/2014, chiarisce inequivocabilmente che 'il divieto di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di un'espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura dei rispettivi bilanci, non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della l.r. 1/1984) alla previsioni generali, dettate dalla l.r. 2/1962, con riguardo alle Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione. La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando i rapporti tra i Consorzi stessi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAF, non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicinarsi dei soggetti obbligati e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali coinvolti nella successione tra gli enti'. Questa prospettiva sistematica, conclude la Corte, 'fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti

./...

previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione regionale o statale, non si ravvisi';

risulta, pertanto, che il fondamento normativo evidenziato dalla Corte costituzionale che legittimerebbe l'erogazione dei trattamenti previdenziali, integrativi e sostitutivi, sia dato dalla legge - nel caso specifico la l.r. 1/1984 - che ha demandato tali enti a regolare la disciplina di tali trattamenti. Esiste, dunque, un fondamento normativo che non può essere disatteso, anche in costanza di procedura liquidatoria, da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 21/2014;

PRESO ATTO CHE tale pronuncia rende del tutto 'ininfluente', come afferma la Consulta, la stessa previsione di un'espressa clausola di salvaguardia dei trattamenti già maturati, e pertanto oggetto di inutile impugnativa da parte del Commissario dello Stato, alla quale si riferisce anche la Corte dei Conti nel parere reso sulla tematica. Conclude la Corte che alla mancata approvazione di una specifica disciplina transitoria non può annettersi un significato dirimente, giacché operano le previsioni normative di cui alla legge regionale 8/2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate dei consorzi e l'IRSAP;

RITENUTO che:

la situazione dei pensionati dell'EAS è identica a quella dei pensionati dei Consorzi ASI. In particolare: la legge istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, l. 19 gennaio 1942, n. 24, unitamente al R.D. 23 febbraio 1942, n. 369 disciplinano funzioni e compiti dell'ente, organi di amministrazione e relativi poteri, nonché le modalità di attuazione e controllo degli atti adottati dai suddetti organi. Così, l'art. 4 del R.D. n. 369/1942, alla lettera c) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento interno del personale di cui al successivo art. 33, il quale recita: 'Con regolamento interno sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro dei LL.PP. e per le Finanze, nel quale saranno stabilite le norme di assunzione e stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il relativo trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, comunque necessario per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente';

con DPR n. 683 del 1 luglio 1977, in attuazione delle norme dello Statuto siciliano, in materia di

./..

lavori pubblici, l'EAS è stato trasferito dallo Stato alla Regione siciliana, che ha recepito le disposizioni nazionali, disciplinando con l.r. n. 212/1979 esclusivamente la costituzione degli Organi di amministrazione e le modalità di controllo e vigilanza, ferme restando tutte le disposizioni istituzionali dell'Ente;

la normativa richiamata, costituita dalla Legge n. 24/1942, dal R.D. n. 369/1942, dal conseguente Regolamento Organico, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell' EAS n. 2930 del 1986 e dalla Delibera di Giunta di Governo n. 138/1986, rappresenta quel quadro normativo completo riconosciuto dalla Corte Costituzionale, per i Consorzi ASI, 'fondamento normativo', ai fini della legittimità del trattamento di previdenza anche per i dipendenti dell'EAS;

legittima sarebbe una modificazione rispettosa del canone della ragionevolezza delle situazioni fondate su leggi anteriori, ben altra cosa costituirebbe la integrale eliminazione di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale . Così chiosa la Corte costituzionale, richiamando principi generali, rinvenibili in altre proprie autorevoli pronunce, che esprimono l'intangibilità di un diritto legittimamente acquisito;

RILEVATO che nonostante precedenti atti ispettivi sul tema in questione non abbiano ricevuto alcuna risposta né da parte della Presidenza della Regione né da parte dei rami dell'amministrazione regionale competente,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

alla luce della pronuncia della Corte costituzionale citata, ad adeguarsi alle indicazioni inequivocabili espresse dalla Consulta con riferimento all'analogia condizione dei pensionati dell'EAS, come evidenziato identica a quella dei Consorzi ASI, onde evitare il perpetuarsi di un illegittimo oltre che discriminatorio atteggiamento da parte degli Organi regionali preposti, ed il probabile danno erariale a cui la Regione potrebbe andare incontro qualora i soggetti legittimati propongano il medesimo ricorso.

(12 maggio 2016)

GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.
DI GIACINTO - CORDARO - PANARELLO
PANEPINTO - RUGGIRELLO - SUDANO -
FALCONE - TAMAJO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 290 - Chiarimenti circa l'incidenza dei fattori ambientali sull'aumento della percentuale di malati di leucemia e tumori nel territorio di Siracusa e nomina di una Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio in argomento.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in tutto il mondo l'incidenza della leucemia nelle sue varie espressioni cliniche è in continuo aumento. L'Italia, tra l'altro, nell'ambito dei paesi occidentali, vanta il poco invidiabile primo posto nell'incidenza della malattia con 10-12 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti;

dall'Atlante delle mortalità per tumori e per patologie croniche degenerative in provincia di Siracusa, istituito nel 1995 a cura del Registro territoriale di patologia dell'ASP n. 8 di Siracusa sotto l'egida della Provincia regionale di Siracusa e dell'Istituto di igiene dell'Università degli studi di Catania, si ricava un dato a dir poco inquietante, dal quale emerge un tasso elevatissimo di mortalità per leucemia a Lentini più che in ogni parte d'Italia;

nel Registro territoriale di patologia dell'ASP n. 8 di Siracusa - II vol. Aggiornamento triennio 2000-2002 - a cura di A. Madeddu, L. Contrino, F. Tisano, S. Sciacca, si legge che 'in provincia di Siracusa si è osservato, negli ultimi anni, un aumento della mortalità per leucemia nel sesso maschile ed un andamento stazionario in quello femminile. Rispetto al quinquennio 95-99, estendendo l'osservazione ad 8 anni (95-2002) i TSI (Tassi Standardizzati sulla popolazione Italiana) provinciali si attestano intorno a quelli regionali e nazionali, ad eccezione del Distretto di Lentini dove si osservano TSI di gran lunga maggiori rispetto a quelli nazionali e regionali e RSM (Rapporto Standardizzato di Mortalità) dotati di significativa statistica in entrambi i sessi. [] Nell'ultimo triennio (99-2002) si è osservato un forte trend in crescita a Lentini tra i maschi.[]'. Questo dato, per quanto ci è dato sapere, nell'ultimo periodo di osservazione (2003-2004) non solo si è consolidato, ma è cresciuto e sembra ineluttabilmente destinato a crescere ancora;

nel marzo del 1991, il drammatico fenomeno aveva spinto alcuni cittadini di Lentini a dar vita

./...

all'associazione 'Manuela-Michele per bambini leucemici', che accoglie - per la maggior parte - genitori di bambini morti per leucemia, con lo scopo di stimolare gli organi competenti all'avvio di una indagine conoscitiva sulle cause del fenomeno stesso;

nell'ottobre del 1994, i Ministri della sanità e dell'ambiente erano stati interessati dall'On. Giuseppe Forestiere con una interrogazione parlamentare a risposta scritta (n. 4/04255) che denunciava la forte crescita delle mortalità per patologie tumorali nella zona nord della provincia di Siracusa e, in particolare, di quelle per leucemia nella zona del triangolo Lentini - Carlentini - Francofonte;

negli anni successivi, anche diversi organi di stampa nazionali e locali si sono occupati del problema, cercando di mantenere viva l'attenzione sul singolare e nefasto fenomeno;

in particolare della problematica relativa alla C.da Bommiscuro, Comune di Noto (SR) si è già occupata, in sede nazionale, il deputato Maria Marzana (M5S), con un'interrogazione a risposta in Commissione, richiamando l'attenzione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute su una discarica dove sarebbero stati sversati, ed illecitamente interrati, rifiuti speciali altamente tossici e nocivi per la salute pubblica, opportunamente declassati in rifiuti ordinari, provenienti anche dalla zona industriale del petrolchimico di Priolo-Melilli-Augusta;

il sottoscritto primo firmatario si è più volte occupato delle vicende oggetto dell'interrogazione, anche attraverso numerose richieste di accesso agli atti presentate all'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, tra le quali si chiedeva di conoscere 'il numero dei codici 048 attivi in provincia di Siracusa dal 1990 al 2012', e che tuttavia ad oggi è stato fornito solo un file excel con il numero di persone esentate dal pagamento del ticket sanitario perché malate di tumore. Tale file non consente di fare alcun raffronto tra gli anni presi in esame dal sottoscritto primo firmatario poiché contiene dati che vanno dal 2006 al 2013 e, pertanto, si è ancora in attesa di alcuni chiarimenti in materia;

CONSIDERATO che :

tra i principali fattori di rischio in ordine all'insorgenza di leucemie e tumori, oltre l'ereditarietà, le anomalie congenite e l'attacco di virus erpetici, rientrano anche l'esposizione a

./...

raggi x o altre forme di radiazioni (come possono confermare gli esiti tragici della bomba atomica in Giappone e del disastro di Chernobyl, che hanno confermato la responsabilità delle radiazioni nucleari nell'insorgenza delle leucemie) e gli irritanti chimici, per cui sembra che la presenza di sostanze inquinanti nell'aria, per esempio il benzene, altri idrocarburi e i pesticidi, appare oggi una causa determinante dell'aumento dei casi di leucemia;

l'associazione lentinese 'Manuela-Michele per bambini leucemici', nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Siracusa nel gennaio 2006, ritiene che: 'L'ereditarietà, le anomalie congenite o l'attacco di virus erpetici o di retrovirus (peraltro non individuate come cause della morte di alcuno dei nostri congiunti), come fattore di rischio, non si conciliano affatto con la concentrazione dei numerosissimi casi di leucemia proprio nella nostra zona: piuttosto, si registrerebbe un dato statistico, pressoché omogeneo, su tutto il territorio nazionale';

a sostegno di tale tesi potrebbero assumere rilevanza due episodi accaduti a Lentini negli anni ottanta, che si riportano brevemente per completare il quadro espositivo:

a) il 12.7.1984, precipitò un aereo americano, un quadrigetto C141B 'Starlifter' dell'US Air Force che si schiantò in C.da SabuciS.Demetrio, alle porte di Lentini, dopo essersi levato in volo da Sigonella diretto a Nairobi, Kenia, e nell'impatto morirono 9 militari americani. Gli americani giunsero sul posto qualche minuto dopo lo schianto ed ostacolarono militarmente l'intervento dei mezzi di soccorso locali e fu sottratta l'indagine alle autorità italiane. Le autorità USA mantennero il massimo riserbo sul carico trasportato dal velivolo ma alcuni organi di stampa ipotizzarono la presenza a bordo di armi nucleari. La zona dove precipitò l'aereo americano venne transennata e, per almeno una quarantina di giorni, la SS 194 che collega Catania a Ragusa, fu interdetta al traffico veicolare;

b) nel giugno 1985 un altro aereo dell'aviazione americana, in volo verso la base di Sigonella, si schiantò sul suolo di Lentini e i militari che si trovavano a bordo persero la vita. L'area rimase invalicabile, per diversi mesi, fino a quando tutti i pezzi del velivolo precipitato non furono raccolti. Identico protocollo, come si vede, adottato in occasione dell'incidente avvenuto nel luglio del 1984;

./..

nello stesso esposto presentato dall'associazione 'ManuelaMichele per bambini leucemici' alla Procura della Repubblica nel 2006, inoltre, sono state allegate alcune testimonianze che relazionavano sull'accaduto, tra cui quella di un testimone che raccontava di essere stato strattonato da un militare americano perché era riuscito a scattare qualche foto appena qualche secondo dopo l'assordante boato. Lo stesso ricordava che: 'da un automezzo dei pompieri, forse per il forte calore che emanavano i resti del velivolo, esplose un serbatoio contenente una sostanza schiumosa investendo un po' tutti quelli che erano accorsi... La zona venne circondata dai militari americani che impedirono l'accesso a chiunque, anche ai Carabinieri, agli Agenti di Polizia ed ai Pompieri che intervennero circa un quarto d'ora dopo l'incidente...';

ancora, J. W. Gofman, autore del libro 'Radiation and human health', il quale ha svolto un'indagine sugli effetti della radioattività in Groenlandia scrive: '...Il 21.1.1968 un bombardiere B-62 americano che trasportava quattro bombe H cadeva sul ghiaccio della Groenlandia disintegrandosi e spargendo rottami radioattivi su un'area vastissima di terra e di mare. Subito dopo vennero organizzati i lavori per eliminare i frammenti radioattivi dal suolo e dal ghiaccio e a questi lavori parteciparono centinaia di operai dalla Danimarca e dalla Groenlandia, spesso con la sola protezione di un paio di guanti. [...] da allora la Groenlandia è diventata un posto malsano. Già l'anno successivo la mortalità era raddoppiata, e quando sono arrivati i tumori si è formata un'associazione fra gli operai che parteciparono ai lavori. La malattia che ha colpito di più in Groenlandia è la leucemia, che normalmente si associa al plutonio. [...]

Anche in Italia c'è poco da stare allegri. Non si sa, per esempio, che effetto avrà sul sistema immunitario dei siciliani di Lentini la radioattività delle scorie nucleari nascoste dagli americani nel suolo';

inoltre, ne 'La MEGA SIGONELLA Militarizzazioni, mafie e conflitti. di Antonio Mazzeo. Giugno 2004 - tratto da: Sterrelibere.org' file://Documenti/terrelibere.org Con riferimento espresso a: J. Handler, W. Arkin, Nuclear Warships and Naval Nuclear Weapons: a complete inventory, neptune papers n.2, Washington, 1988, pag.19 si legge: 'Da quando è nata, la Base Militare di Sigonella ricopre un ruolo fondamentale nello stoccaggio e nella manutenzione di testate e munizioni delle unità della VI flotta ed i reparti dell'aviazione USA e NATO. Nella base opera, infatti, il 'Weapons Department' con militari che movimentano

./..

annualmente armi per 80 milioni di libbre (una libbra corrisponde a circa 450 grammi). L'infrastruttura è classificata dai vertici militari statunitensi quale 'Special Ammunitions Depot' (Deposito di munizioni speciali), in quanto è a Sigonella che viene effettuato lo stoccaggio delle bombe nucleari del tipo B57 utilizzate per la guerra antisottomarino... Il numero delle testate nucleari ospitate a Sigonella cresce in particolari periodi di esercitazioni o di crisi internazionale, quando la base aeronavale funziona da centro di manutenzione per le armi nucleari destinate alle unità navali della VI flotta ed ai velivoli aerei imbarcati. Periodicamente vengono dislocate a Sigonella anche le testate nucleari del tipo B-43, B-61 e B-83 con potenza distruttiva variabile da 1 Kiloton a 1,45 Megaton, in dotazione ai caccia dell'US Air-Force operativi nelle basi tedesche e britanniche e presso la base aerea di Aviano (PN) e che vengono periodicamente trasferiti nel Mediterraneo'.

sembrerebbe inoltre che la base di Sigonella smaltisca i rifiuti prodotti nel complesso militare proprio nel territorio di Lentini, in C.da Armicci, area nella quale confluirebbero anche i rifiuti prodotti dai comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte ed Augusta;

RILEVATO che:

nel giugno del 1988, nel territorio di Lentini, furono scoperte numerose discariche abusive in C.da Biviere (presso le cave di tufo dismesse), in C.da Serravalle, in c.da Scalpello-Armicci e in c.da Nasche di Zanne;

il 13.6.1988 i Carabinieri di Lentini segnalavano alla competente autorità giudiziaria (l'ex Pretura circondariale di Lentini) il rinvenimento, in C.da Scalpello-Armicci di Lentini, di un TIR e di due containers stracolmi di rifiuti c.d. 'speciali' (rifiuti ospedalieri);

un reporter e corrispondente di alcune testate giornalistiche raccontava di essere intervenuto sui luoghi immediatamente dopo i carabinieri e di aver visto '... sul posto alcuni tecnici che rilevarono, con i contatori 'geiger', la presenza di un alto tasso di radioattività [...] che ai piedi della discarica vi era una porcilaia dove un considerevole numero di suini pasturava fra i rifiuti (ne ho visto uno che ingurgitava una matassa di tubicini di plastica). In quei pressi notai anche alcune carcasse di suini. Successivamente i contenitori furono svuotati del loro carico ed i lavori andarono avanti per alcuni giorni anche di notte[...] L'odore

./...

era acre e nauseabondo. Pacchi di colore bianco e giallo ricolmi di viscere umane, di flebo (ricollegai alle flebo quella matassa di tubi di plastica che il giorno prima avevo visto essere il pasto di uno dei grossi suini che pasturavano nella discarica), di lastre radiografiche. Moltissimi pacchi recavano la scritta 'Rifiuti ospedalieri trattati', altri 'Halipac - Rifiuti speciali', altri erano anonimi.[...] gli operatori indossavano costantemente tuta bianca, guanti e stivali e, prima dell'avvicendamento con altri operatori, sostavano su un'area di 'decontaminazione' per essere irrorati da altri colleghi con una sostanza spruzzata con delle pompe'. L'operatore, inoltre, racconta di essersi intrattenuto più volte a parlare con alcuni degli operai delle discariche abusive, i quali riferivano che 'il loro era un lavoro altamente rischioso per il pericolo di venire contaminati da sostanze radioattive sicuramente contenute in quei pacchi...';

la magistratura, per quello che risulta dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Lentini, avviò diversi procedimenti: 1) quello iscritto al n. 1716/1988 'Atti relativi al rinvenimento di due containers contenenti rifiuti speciali ospedalieri in C.da Scapelllo-Armicci' (Segnalazione dei CC di Lentini prot. n.166 del 13.6.1988); 2) quello iscritto al n. 1718/88 'Atti relativi al sequestro di due discariche abusive in C.da Serravalle' (Prot. n.14519 del 25.6.1988 dei CC di Lentini); 3) quello iscritto al n. 1894/88 'Atti relativi alla segnalazione dell'Uff. Sanitario del Comune di Lentini relativa alla discarica abusiva sita in C.da Nasche di Zanne' (Prot. USL 28 n.494 del 24.6.1988. L'esito dei predetti procedimenti, e di altri eventualmente aperti dalla Procura di Siracusa (a cui i predetti fascicoli furono trasmessi, per competenza, nell'ottobre del 1989), non ci è noto. E' noto, invece, anche alle Forze dell'ordine operanti (Carabinieri, Vigili urbani, Vigili sanitari) che nelle discariche scoperte nelle C.da Scalpello-Armicci, Serravalle, Nasche di Zanne, venivano, da chissà quanto tempo, stoccati abusivamente rifiuti ospedalieri provenienti da diverse aziende sanitarie locali del Nord Italia: tonnellate di scatole di cartone contenenti viscere ed organi umani, flebo, siringhe, buste di plastica dalle quale fuoriuscivano liquami maleodoranti, cartelle cliniche, lastre radiografiche e chissà quant'altre specie di rifiuti delle sale operatorie e dei reparti di radiodiagnostica. I mass media tennero viva l'attenzione su quella che molti considerarono una vera e propria vergogna italiana ma, nel giro di poche settimane, sulla vicenda calò una coltre di silenzio;

./..

nel passato, anche recente, la DIA di Catania ha avviato numerose indagini allo scopo di accertare e reprimere reati di natura ecologica, quali quelli attinenti alle discariche abusive, ed in più di un caso sono stati accertati forti interessi della mafia;

RILEVATO inoltre che:

da un articolo della testata giornalistica on line resapubblica.it del 9/01/2014 si legge: 'Da più di una decina d'anni il numero di malati di tumore è aumentato in maniera impressionante in paese'. Il paese in questione è Palazzolo Acreide, Comune di meno di 10.000 abitanti, in provincia di Siracusa. 'Ma com'è possibile? Palazzolo è distante dalle industrie petrolchimiche della provincia e ha sempre vissuto dell'economia prodotta dalle sue aziende agricole...'. Voci di popolo affermano che 'Tanti anni fa, nei terreni intorno al paese, sarebbero stati intombati dei fusti', contenenti materiali non meglio specificati;

nel giugno del 2011, 111 palazzolesi firmavano una denuncia, consegnata nel luglio del 2011 nelle mani del sostituto procuratore Maurizio Musco, nella quale si segnalavano alcuni episodi ritenuti collegati al manifestarsi di patologie gravi quali leucemia, cancro ai polmoni, cancro al fegato, patologie che continuano ad essere in costante aumento. In tale esposto si legge: 'in contrada Pianette, circa tre anni addietro, furono notati dei camion che, di notte, depositavano del materiale, non meglio identificato, nella cava di proprietà degli eredi Judica. Tali episodi furono denunciati all'amministrazione comunale di allora, che tacitò la faccenda, affermando che si trattava di inertici e che non vi fosse alcun motivo per allarmarsi. Ma gli abitanti della contrada, che allora denunciarono tale fatto, si preoccuparono, perché la cava insiste sulla stessa area della sorgente che serve loro da approvvigionamento idrico per gli allevamenti e le colture. In contrada San Marco si sarebbe verificata la stessa situazione, con deposito e interrimento di materiale non meglio specificato. Nel quartiere San Paolo, proprio nel centro abitato di Palazzolo, alcuni cittadini si sono rivolti ai vigili urbani per segnalare l'improvvisa comparsa di alcune discariche nelle quali, per analogia, si pensa vi siano rifiuti pericolosi';

i 111 firmatari della denuncia, che avevano concluso il loro esposto con la formula 'I sottoscrittanti la presente chiedono di essere informati in caso di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p.', ad oggi non

./..

hanno ancora ricevuto alcuna 'informazione' dalla Procura;

CONSIDERATO pertanto che:

tutto ciò farebbe ritenere verosimile la concreta possibilità che il territorio di Lentini, si trovi, da lunghissimo tempo, notevolmente esposto agli effetti diretti della radioattività;

anche il territorio del Comune di Noto (C.da Bommiscuro) non è certo estraneo all'emergenza relativa alle pericolose conseguenze derivanti dalle discariche dismesse, a causa della grande quantità di rifiuti convogliati nel corso degli anni, spesso in assenza di adeguata protezione e controllo;

le indagini e i relativi procedimenti penali avrebbero dovuto portare ad immediati interventi di messa in sicurezza, in vista dell'approvazione di un piano di caratterizzazione e bonifica e che, invece, ad oggi, il sito, rinominato 'discarica dei veleni', non risulta ancora bonificato, nonostante l'area in questione figuri nel piano regionale bonifiche redatto dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia, con alta priorità di intervento;

la legge 9 dicembre 1998, n. 426, 'Nuovi interventi in campo ambientale', all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche in caso di loro dismissione;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 250, è molto chiaro nello stabilire che: 'Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi [...] sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate [...]. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio';

è sempre più radicata nel sottoscritto primo firmatario, scrivente la consapevolezza che molte delle malattie che hanno colpito e colpiscono soprattutto i bambini e gli adolescenti e non solo nel lembo di terra nello specifico oggetto dell'attenzione dello scrivente, siano inevitabilmente legate alla qualità dell'aria e

./..

all'ambiente che ci circonda, per non parlare del rischio sanitario connesso alla contaminazione dell'area marina ed al consumo alimentare di pesce. E' pertanto quantomeno doveroso, se non indispensabile accertare e reprimere condotte che potrebbero essere in qualche modo connesse con il fenomeno dello sconsiderato aumento di casi di leucemia e tumori, soprattutto infantili, che si registra nel territorio di Lentini, Noto e paesi limitrofi da almeno un ventennio,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a promuovere, d'intesa con gli enti territoriali competenti, linee guida per Arpa, aziende sanitarie provinciali ed enti locali, per una continua ed effettiva sorveglianza e monitoraggio del territorio;

ad intraprendere le iniziative che si ritengano più opportune al fine sensibilizzare la popolazione, a cominciare dalle scuole dell'obbligo, sulla corretta gestione dei rifiuti e sui danni provocati alla salute pubblica dalla contaminazione del suolo, dell'aria e delle aree marine;

con riferimento al decreto ministeriale n.101 del 2003, a trasmettere, laddove non avesse ancora provveduto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati relativi alla mappatura e agli interventi di bonifica da effettuare nelle zone regionali interessate, nello specifico, dalla presenza di amianto;

ad utilizzare, laddove non si sia ancora provveduto, i finanziamenti pubblici previsti dallo stesso decreto ministeriale,

INVITA IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

a nominare ai sensi agli artt. 29 e 28 ter del Regolamento interno dell'A.R.S. - una Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio finalizzata a monitorare i territori interessati dalla continua crescita della mortalità per leucemie e tumori. La Commissione verificherà altresì il divulgarsi del fenomeno nelle varie forme ed aspetti, anche avvalendosi di consulenze esterne di esperti nel settore con i quali organizzerà sopralluoghi per l'analisi sulla qualità dell'aria ed il prelevamento di campioni di terra, acqua ed analisi degli alimenti coltivati nelle zone interessate dei territori di Lentini, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini e territori della provincia di Siracusa, al fine di uno studio più approfondito delle problematiche in questione. La stessa avvierà uno studio epidemiologico serio, con uno screening

./..

approfondito su un campione di popolazione delle città con alte incidenze tumorali. La Commissione individuerà gli strumenti legislativi, già presenti nell'ordinamento giuridico regionale ma non operativi, predisponendo le misure idonee affinché vengano compiutamente attivati, e si impegnerà a proporre nuove norme, ove necessario. La Commissione, altresì, collaborerà con il Governo della Regione al fine di individuare le strategie e i programmi per individuare e sopprimere condotte che siano inevitabilmente legate allo sconsiderato aumento dei casi di leucemie e tumori nei territori considerati. La partecipazione alla Commissione, da parte di qualsivoglia soggetto, è da ritenersi a titolo gratuito o di semplice rimborso spese.

(16 aprile 2014)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 531 - Riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nel comune di Siracusa nei casi in cui l'acqua non sia utilizzabile per fini alimentari.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il D.P.R. 236/1988 in attuazione alla direttiva C.E.E. n.80/778 ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/1987, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, indicando i requisiti di qualità delle suddette acque prevede all'art. 3 comma 2 che 'la concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata';

nell'anno 2004 la SO.GE.A.S che gestiva il servizio idrico a Siracusa otteneva dalla Regione siciliana l'autorizzazione in deroga dei parametri sodio e cloruri per un valore massimo ammissibile (VMA) di 324 e 664 mg/l rispettivamente per l'utilizzo delle acque provenienti dai pozzi siti nelle centrali Dammusi e S. Nicola, per l'approvvigionamento idrico del comune di Siracusa, fino al 25 dicembre 2004. Lo stesso decreto che concedeva tale autorizzazione, prevedeva, inoltre, che l'AUSL 8 territorialmente competente informasse la popolazione circa i rischi derivanti dal consumo di tale acqua e che relazionasse l'Assessorato regionale Sanità circa le iniziative intraprese relative alla campagna di informazione nei confronti della popolazione interessata. Si prevedeva, infine, che il Dipartimento provinciale Arpa di Siracusa provvedesse ad accertamenti analitici con cadenza bimestrale nelle acque in distribuzione al fine di monitorare i valori dei parametri sodio e cloruri, trasmettendo gli esiti al dipartimento Ispettorato regionale sanitario e al capo SIAN dell' AUSL 8 di Siracusa;

nell'anno 2006 la SO.GE.A.S. non riusciva ancora a far rientrare nella norma i parametri di sodio e cloruri e, pertanto, la Regione, con decreto 17 febbraio 2006, prorogava la deroga concessa originariamente sino al 31 dicembre 2006, obbligando sia la SO.GE.A.S. che l'AUSL 8 di Siracusa ad informare la popolazione circa i rischi derivanti dal consumo di tale acqua e di relazionare all'Assessorato sulla campagna di informazione. Nel suddetto decreto, inoltre, si leggeva che la SO.GE.A.S. entro il 30 giugno 2006 ed entro il 31 dicembre 2006 avrebbe dovuto relazionare alla

./..

Regione, l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica della Sicilia, il Ministero della salute e il Ministero dell'Ambiente sullo stato di attuazione dei piani di intervento con l'indicazione della data di inizio dei lavori, pena la mancata concessione di ulteriori deroghe;

nulla sembrava cambiare neppure nell'anno 2010, quando la SAI 8 acquisiva la gestione del servizio idrico a Siracusa ed ancora si discuteva sulla sostituzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile della città, eccessivamente ricche di cloruri;

VISTI:

l'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 - nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti CIP n. 45/1974 e 46/1974 (G.U. 31 ottobre 1975 n. 290) - per cui 'nel caso di forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento';

l'art. 11 legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 - modelli tariffari - per cui: '[...] in relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento. [...]';

la relazione di accompagnamento alla legge finanziaria regionale 2016 in relazione all'art. 34 della stessa, secondo la quale 'la citata disposizione non è immediatamente applicabile, presupponendo la previa attuazione del nuovo assetto idrico integrato e, dunque, la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali ex art. 3, comma 1 l.r. cit. e la successiva costituzione dell'Ente di Governo, denominato 'Assemblea territoriale idrica' per ciascun ambito [...], per cui si propone l'integrazione della legge regionale n. 19/2015 con l'inserimento di una norma transitoria che al primo comma prevede che i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico conservano efficacia nella Regione fintantoche non sia definito ed in concreto avviato il modello tariffario regionale; [...]

CONSIDERATO che, nelle more, nulla vieta al Comune di Siracusa di applicare in maniera più equa le tariffe in vigore laddove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari;

./..

VISTO che dai dati forniti dall'Arpa e dall'Asp di Siracusa su richiesta dello scrivente, relativi alle analisi effettuate sui pozzi del Comune e sui serbatoi e nei punti di erogazione dell'acqua destinati al consumo umano, da molti campioni sono emersi risultati di gran lunga superiori ai valori di riferimento di cui al D.P.R. 236/1988, per cui ad oggi nulla sembra essere cambiato circa la qualità dell'acqua fornita ai cittadini siracusani;

CONSIDERATE le pronunce di numerosi tribunali favorevoli ai consumatori in materia di riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nei casi in cui l'acqua non sia utilizzabile per fini alimentari;

CONSIDERATO inoltre lo spreco, negli ultimi anni, di fondi europei destinati alla depurazione delle acque;

VISTO che:

il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 assegnerà all'Italia finanziamenti cospicui per la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le aree del Paese;

tra le aree tematiche individuate dall'Unione Europea rientra anche la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse, per cui anche il miglioramento del servizio idrico integrato,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a verificare quali sono stati, ad oggi, i piani di intervento adottati per far rientrare i valori di sodio e cloruri alle soglie di legge;

a verificare se, ad oggi, l'ASP di Siracusa e le varie amministrazioni susseguitesi dal 2004 in poi abbiano informato e in che modo la popolazione degli eventuali rischi alla salute connessi al consumo di acqua con eccessive concentrazioni di sali;

ad accertare eventuali responsabilità del Comune di Siracusa e dell'ASP in merito a tali vicende, ponendo così termine ad una situazione di continua incertezza ed evitare danni alla salute dei cittadini siracusani;

a verificare la corretta modalità di applicazione delle tariffe con particolare riguardo ai casi in cui vi siano forniture di acqua non utilizzabile per fini alimentari ed eventualmente attivarsi affinché

./...

il Comune di Siracusa e per esso la società che gestisce il servizio idrico integrato applichi la stessa in conformità all'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75;

ad attivarsi al fine di accedere ai fondi europei per l'ambiente all'interno del nuovo ciclo finanziario della politica di coesione territoriale europea 2014-2020, al fine di migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei del servizio idrico integrato e quindi la qualità stessa dell'acqua.

(4 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA
TANCREDI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 537 - Accelerazione dei tempi di valutazione delle istanze presentate in ordine al bando sul lavoro in proprio.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

VISTI:

il D.P. Regionale 28.2.1979 n. 70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione;

la L.R. 23.3.1971 n. 7 e successive modifiche;

l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e all'inserimento nella vita sociale anche in ambito Europeo;

CONSIDERATO che:

la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 31 gennaio 2014 concernente il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 1 triennio 2014/2016;

l'Intesa sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dalle intese sancite in data 7 luglio 2011 e 13 ottobre 2011) sulla ripartizione del 'Fondo nazionale per le politiche giovanili' - E.F. 2010 - relativamente alla quota parte a livello regionale e locale, di cui all'allegato 1 - repertorio atti n. 101/CU 7 ottobre 2010;

l'accordo, sottoscritto in data 15 novembre 2011, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, in attuazione dell'intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con specifico riferimento alle risorse destinate alla Regione siciliana, con il quale si conviene che il

./...

programma degli eventi, costituito complessivamente da sei linee di intervento, ivi previsti nell'allegato 1 Schede Intervento 'Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)', ha un valore complessivo di euro 4.912.928,11 di cui EURO 3.439.049,68 quali risorse statali a valere sul Fondo nazionale politiche giovanili per l'anno 2010 ed euro 1.473.878,43 quali risorse regionali;

il Bando su 'lavoro in proprio' è stato pubblicato il 7 agosto 2014;

il bando 'Lavoro in proprio' è orientato a favorire l'occupazione di giovani siciliani tra i 18 e i 35 anni tramite lo sviluppo di imprese innovative sul piano tecnologico. I contributi riguardano agevolazioni per il potenziamento tramite beni materiali/immateriali e per le spese di gestione. I progetti dovranno avere un valore complessivo compreso fra i 15.000 e i 200.000 euro;

l'iniziativa dell'Assessorato era di promuovere le imprese innovative, competitive e orientate alla modernizzazione delle politiche di inserimento lavorativo e alla creazione di nuove occupazioni;

il contributo non potrà superare il 90% dei costi e potrà al massimo essere di 50.000 euro. Le risorse assegnate sono 1.100.000,00 di cui 800 mila euro sul fondo nazionale per le politiche giovanili e 300 mila euro a valere sulle risorse regionali;

la scadenza per la presentazione delle domande era il 17 ottobre 2014;

alla data del 4 febbraio 2016, cioè a 18 mesi dall'emanazione dell'avviso ancora si sono valutati sono la metà dei progetti presentati arrecando un grave ai giovani concorrenti al bando;

tale ritardo non solo reca un danno d'immagine alla Regione, rischia di far perdere i finanziamenti e svislisce ogni speranza dei giovani siciliani,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

ad emanare la graduatoria definitiva entro il mese di marzo così da poter dare respiro ai giovani siciliani che saranno premiati per i loro progetti;

a mettere in campo tutte le iniziative per accelerare i tempi per la valutazione dei progetti;

a rimuovere dall'incarico chi è stato l'artefice

./...

di questo ritardo che sta ledendo, ancora una volta,
l'immagine della Sicilia.

(16 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 603 - Ritiro in autotutela dell'Avviso n. 8/2016 in materia di formazione professionale in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

lo scorso 7 ottobre è stata pubblicata la graduatoria relativa all'Avviso n. 8/2016 inerente alla Formazione professionale in Sicilia, con cui sono state stanziare risorse pubbliche per complessivi 136 milioni di euro;

la suddetta pubblicazione ha fatto riemergere, con prepotenza, l'annosa questione dell'idoneità dei criteri adottati al fine di individuare gli enti preposti allo strategico settore della formazione siciliana ed il relativo personale;

il tema in questione ha, pertanto, alimentato le cronache siciliane degli ultimi giorni impegnate a descrivere gli scenari disastrosi che si prefigurano per lo sviluppo, la crescita professionale e le prospettive occupazionali dei giovani siciliani a causa di un'anacronistica e sciagurata gestione del settore della formazione professionale in Sicilia;

al netto del business che potrebbe derivarne per pochi ed ignoti soggetti, si stenta a rinvenire, nella suddetta misura, valide opportunità di crescita per una qualche categoria sociale, specialmente per quei giovani siciliani ai quali dovrebbero essere prioritariamente indirizzate le risorse economiche distribuite con l'Avviso in questione;

CONSIDERATO che:

secondo il decreto presidenziale del 1° ottobre 2015 n. 25, che contiene disposizioni per l'attuazione della l. r. n. 9 /2105 in materia di accreditamento degli organismi della formazione professionale, l'accREDITamento è l'atto con cui l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale; l'accREDITamento degli enti proponenti è, dunque, funzionale alla

./...

verifica del possesso, in capo all'ente, di requisiti fondamentali quali adeguate risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economica e finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficacia ed efficienza, relazioni con il territorio;

tuttavia l'Avviso 8, all'art. 3, comma 1, prevede che il requisito dell'accreditamento regionale debba essere posseduto entro la data di adozione del decreto di impegno di cui al successivo art. 9, dunque in una fase successiva a quella dell'adozione della graduatoria definitiva che ammette i singoli soggetti proponenti ai finanziamenti previsti dall'Avviso, con la conseguenza che nel caso in cui, a seguito di una verifica postuma, taluno degli enti provvisoriamente ammessi non dovesse essere in possesso del suddetto requisito, le risorse finanziarie che si dovessero rendere eventualmente disponibili verranno assegnate secondo criteri del tutto discrezionali, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione e senza alcun diritto allo scorrimento, come stabilisce il comma 4 dell'art. 9 dell'Avviso;

il bando trascura del tutto l'imprescindibile valutazione dei possibili sbocchi occupazionali dei differenti percorsi formativi, in primo luogo perché nella fase della valutazione delle proposte progettuali si attribuisce al criterio B.1, che tiene conto della connessione del progetto formativo con il tessuto produttivo economico e sociale regionale, un punteggio massimo di 4, che, nell'esame complessivo della proposta progettuale, assume scarsa rilevanza; in secondo luogo perché stabilisce all'art. 5, comma 4, che il periodo di stage formativo possa essere svolto anche attraverso imprese simulate, dunque non a diretto contatto con la realtà produttiva in cui il beneficiario del percorso formativo potrebbe trovare collocazione; peraltro, il criterio di valutazione A.3, relativo al grado di copertura degli stage previsti nell'ambito della proposta progettuale non tiene in alcun modo conto delle dimensioni delle aziende ospitanti, dell'attinenza delle attività svolte con i profili professionali da formare, dell'adesione eventualmente prestata dalla stessa azienda a più progetti; né rassicura la previsione di cui al comma 5 dell'art. 6 secondo cui in sede di progettazione esecutiva i beneficiari dovranno fornire le convenzioni di stage sottoscritte dalle imprese che si sono impegnate ad ospitare gli stage, in quanto si tratta, ancora una volta, di una valutazione postuma che, nel caso in cui dovesse avere esito negativo, determinerebbe degli irrimediabili

./...

pregiudizi per i destinatari dei percorsi formativi;

le disposizioni in materia di appalti pubblici, applicabili al caso di specie anche in virtù di quanto previsto dai 'Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE', prevedono che gli operatori economici debbano possedere requisiti di capacità economico-finanziaria; tuttavia, l'Avviso 8 fa menzione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico, e dunque costituisce uno dei principali indici delle suddette capacità, in una fase molto avanzata della procedura, ovvero al momento della presentazione della domanda di acconto e/o saldo da parte dell'ente ammesso, richiedendo solo in questa fase che vengano forniti dal soggetto proponente i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del DURC;

nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai soggetti proponenti sulla base di quanto previsto dall'Avviso, occorre considerare, oltre alla validità del progetto formativo, anche il modello organizzativo e le caratteristiche curriculari del personale in forza all'ente proponente, secondo il criterio comunitario di 'qualificazione dell'ente proponente', ovvero avendo riguardo alle esperienze pregresse maturate dall'ente nello stesso ambito d'intervento; alla luce di ciò, il criterio A dell'Avviso, che ha riguardo esclusivamente all'ultimo quadriennio di attività dell'ente e sulla scorta del quale può essere assegnato un punteggio di 40 punti, appare del tutto irragionevole e pone sullo stesso piano soggetti con esperienza ultradecennale e soggetti che si sono affacciati da poco tempo al mondo della formazione; inoltre, il punteggio viene calcolato in base al rapporto tra allievi iscritti e allievi che hanno concluso il corso, senza tenere in considerazione il dato secondo cui l'ente che ha attivato un numero maggiore di corsi, con conseguente maggior numero di discenti, rischia, inevitabilmente, un maggior numero di abbandoni; è chiaro, quindi, che il suddetto criterio favorisce gli enti di nuova costituzione;

il livello qualitativo delle risorse umane impiegate viene valutato in funzione delle ore di docenza attribuite a personale con più di dieci anni di esperienza professionale/didattica (7 punti e 7 punti); tuttavia l'Avviso non chiarisce in alcun modo cosa si debba intendere per esperienza professionale e didattica, limitandosi ad un generico richiamo del D.D.G. 966 del 19/03/2013, ed ingenerando, così, non poca confusione nei

./...

destinatari del bando; peraltro, solo in uno con la progettazione esecutiva, i soggetti utilmente collocati in graduatoria sono obbligati a comunicare il personale docente impiegato 'con relativi curricula' ovvero 'da individuare', con la conseguente impossibilità di effettuare una valutazione preventiva degli stessi ed il concreto pericolo che i due requisiti di cui sopra possano rivelarsi mancanti in un gran numero di casi;

VISTO che:

la gestione sopra delineata contravviene ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

le storture contenute nell'Avviso 8 determinano, altresì, un inevitabile vulnus della par condicio tra i concorrenti, in primo luogo per la discrezionalità di buona parte dei criteri stabiliti che, in tutta evidenza, aprono il varco a facili favoritismi, in secondo luogo, perché per i soggetti e/o quelle attività di cui non si dispone di elementi conoscitivi nella banca dati dell'Amministrazione, circostanza che può facilmente verificarsi per gli enti di nuova formazione, la stessa Amministrazione non è tenuta a richiedere la necessaria documentazione per l'attestazione della correttezza dei dati forniti dai soggetti proponenti all'Amministrazione, con buona pace del principio della trasparenza dell'azione amministrativa;

ad un'eventuale erronea valutazione di alcuni dei requisiti di cui sopra, che, dunque, potrebbe essere appurata in un momento successivo all'ammissione in graduatoria, non si potrebbe facilmente porre rimedio dal momento che, l'eventuale riduzione o revoca del finanziamento, conseguente all'accertamento postumo della mancanza dei requisiti, arrecherebbe un gravissimo pregiudizio all'interesse dei discenti, che subirebbero l'ingiusta interruzione dei corsi formativi senza poter conseguire un regolare attestato di qualifica;

PRESO ATTO che:

l'interesse preminente, che va prioritariamente tutelato, è quello dei giovani ad una formazione professionale adeguata che costituisca per gli stessi un momento di crescita ed arricchimento del proprio bagaglio tecnico-professionale al fine di un migliore inserimento nel mondo del lavoro; tuttavia tale interesse rischia di essere sacrificato per via di una scriteriata, irragionevole e poco trasparente gestione delle

./..

risorse del settore formativo, gestione che pare molto più attenta a preservare gli interessi dei soggetti diretti assegnatari delle risorse stesse;

qualora si accertasse l'utilizzo improprio delle risorse destinate alla formazione professionale, per il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, si configurerebbe inoltre un'ipotesi di danno erariale; né il procedimento di revoca del contributo ed eventuale ripetizione delle somme già erogate può costituire garanzia di una corretta destinazione delle risorse pubbliche, essendo ben nota la difficoltà di procedere concretamente al recupero di somme ormai distratte definitivamente dalla loro peculiare finalità;

i vizi di legittimità dei citati provvedimenti amministrativi costituiscono presupposto per eventuali ricorsi che determinerebbero una paralisi dei finanziamenti nel settore della formazione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

all'immediato ritiro in autotutela dell'Avviso 8 ed alla conseguente pubblicazione di un nuovo avviso che, accordando priorità all'interesse generale e nel pieno rispetto dei principi che presiedono all'attività amministrativa, tenga conto delle superiori obiezioni, e preveda criteri preventivi di verifica del possesso dei requisiti necessari all'aggiudicazione delle risorse del settore formativo.

(25 ottobre 2016)

TANCREDI - CIACCIO - CIANCIO - TRIZZINO - FOTI -
MANGIACAVALLO - CAPPELLO - PLAMERI - ZAFARANA -
CANCELLERI - ZITO - SIRAGUSA - LA ROCCA - FERRERI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 599 - Iniziative per il potenziamento delle redazioni giornalistiche RAI in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE

PREMESSO che:

la Rai, Radiotelevisione Italiana s.p.a., è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, esercitato secondo quanto previsto dalla legge 3 maggio 2004, n.112;

il doveroso impegno del Governo nazionale teso a ridurre la evasione dell'imposta sul possesso tv non può prescindere da una contestuale politica aziendale che agisca a tutela dei consumatori e dei cittadini paganti il canone e perciò aventi diritto ad un servizio pubblico adeguato;

si assiste invece, da parte della direzione centrale della Rai, ad una politica di apparente austerità e di contenimento del servizio pubblico sempre più assurda ed irragionevole, che si è tradotta soprattutto a danno della articolazione aziendale regionale della Sicilia;

TENUTO CONTO che:

nessun potenziamento è stato effettuato nella sede di Palermo e nelle quattro sedi dove operano i redattori territoriali: Messina, Siracusa (con Ragusa), Agrigento (Trapani) e Caltanissetta (Enna);

gli unici innesti nuovi della Rai nell'Isola risultano essere due vincitori del concorsone' espletato un anno fa e che svolgeranno le funzioni di redattori territoriali a Siracusa (per sostituire un collega andato in pensione) e ad Agrigento, mentre a Messina rimane vacante il posto di un redattore territoriale deceduto di recente. Ancora più significativa appare la mancata integrazione degli operatori cameraman in dotazione alla sede di Palermo (da 9 ridotti a 3) e nell'ufficio di Catania (da 4 a 2);

tale scellerata logica trova conferma nella progressiva riduzione dell'ufficio di corrispondenza di Catania, dove: a) il coordinatore, andato in pensione da un anno, non è stato sostituito, di fatto delegando le funzioni di coordinamento di quell'ufficio a due giornalisti veterani che da tempo si alternano nei turni e si rapportano con Palermo, esercitando un ruolo di responsabilità che

./..

però non viene loro riconosciuto; b) altrettanto evidente appare la volontà, nel piano di depotenziamento di Catania, di non volere procedere alla nomina di alcun vice caporedattore, rendendo sempre più limitata l'autonomia operativa dell'ufficio;

il drastico ridimensionamento dell'Ufficio di Catania non trova alcuna ragionevole spiegazione, in considerazione del fatto che la redazione etnea produce il 50% del tg regionale, eppure rimane ulteriormente penalizzata dal mancato inserimento nel progetto di digitalizzazione che rende più complicato il rapporto operativo con Palermo;

CONSIDERATO che:

l'impegno e la professionalità profusi in Rai Sicilia da vertici regionali non bastano a compensare la evidente penuria di personale giornalistico e tecnico, costringendo a produrre un'offerta non competitiva e palinsesti sempre più poveri, con la cancellazione del rotocalco settimanale, con l'assenza di servizi speciali, di rubriche di approfondimento e con una informazione assai limitata nei giorni feriali e quasi del tutto assente nei giorni festivi;

in una regione di frontiera come la Sicilia che per la sua stessa collocazione geografica meriterebbe una attenzione particolare da parte dei vertici del servizio pubblico, serve invece una programmazione più vicina alle realtà locali, anche a quelle più periferiche;

il depotenziamento delle strutture Rai in Sicilia coincide con la sensibile contrazione subita dal servizio radiotelevisivo privato negli ultimi anni nell'Isola, con la scomparsa di decine di testate giornalistiche, alcune delle quali anche storiche per anzianità e qualità, determinando così una inevitabile riduzione dell'area del confronto e del pluralismo delle idee e consolidando una preoccupante area di disoccupazione professionale dei giornalisti, tecnici, amministrativi e pubblicitari,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad intervenire presso la Direzione centrale della Rai: a) per esprimere il rammarico del Parlamento regionale, interprete del diffuso malcontento della utenza isolana che paga regolarmente il canone annuo senza ricevere un adeguato corrispettivo nel servizio pubblico radiotelevisivo; b) per chiedere il potenziamento urgente delle strutture operanti nell'Isola, in termini di personale e di mezzi; c)

./...

per sollecitare l'adeguamento dei palinsesti - anche di quelli nazionali - alle esigenze dettate dalla necessità di raccontare i disagi e le potenzialità della Sicilia, terra drammatica e meravigliosa al tempo stesso, specie nel suo nuovo protagonismo assunto nel panorama internazionale e nel bacino euro-afro-asiatico.

(5 ottobre 2016)

MUSUMECI - FORMICA - BARBAGALLO ALFIO
ASSENZA